

N. 01322/2013 REG.PROV.CAU.

N. 02507/2013 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2507 del 2013, proposto da: [REDACTED] rappresentato e difeso dagli avv. Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio eletto presso Francesco Fontana in Milano, via Freguglia 10;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, rappresentato e difeso [REDACTED];

Università Vita - Salute San Raffaele, rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED];

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento UniSR/CdIMOPD/03/EFG/sl del 5 settembre 2013 con il quale la domanda di trasferimento inoltrata dal ricorrente è stata ritenuta inammissibile; del Bando D.R. n.3802/13 del 14 giugno 2013 nella parte in cui non consente la partecipazione a coloro i quali hanno sostenuto la prova di ammissione presso sedi estere ove interpretato nel senso di riferirsi ad Atenei comunitari, nonché di tutti gli atti connessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Università Vita - Salute San Raffaele;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2013 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che l'amministrazione non ha comunicato il preavviso di rigetto dell'istanza;

Ritenuto quindi che la domanda cautelare è fondata con riferimento al suddetto profilo;

Ritenuto che il vizio procedimentale può essere sanato mediante il riesame del provvedimento impugnato

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) accoglie l'istanza cautelare e per l'effetto:

- a) sospende il provvedimento impugnato;
- b) ordina all'amministrazione di riesaminare il provvedimento entro 60 giorni dal ricevimento della presente ordinanza;
- c) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 18 novembre 2014 .

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Alberto Di Mario, Primo Referendario, Estensore

Fabrizio Fornataro, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/12/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)